



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 271 del 26 Maggio 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

| | |
|------------------------------|--|
| Comitato Regionale Puglia | ✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it |
| Ufficio Amministrazione | ✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it |
| Ufficio Segreteria | ✉ segreteria.pugliaInd@pec.it |
| Ufficio Tesseramento | ✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it |
| Ufficio Impianti Sportivi | ✉ impianti.pugliaInd@pec.it |
| Ufficio Agonistica LND | ✉ agonistica.pugliaInd@pec.it |
| Ufficio Affiliazioni e Coppe | ✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it |

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

| DELEGAZIONE | PEC |
|-------------|--|
| BRINDISI | delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it |
| FOGGIA | delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it |
| LECCE | delegazionelecce.pugliaInd@pec.it |
| MAGLIE | delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it |
| TARANTO | delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it |
| BARI | delegazionebari.pugliaInd@pec.it |
| BAT | delegazionebat.pugliaInd@pec.it |

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Relatore), dell'Avv. Armando SCARANO (Componente), e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 26 Maggio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: POL. FORTITUDO A.D. – PRO GIOIA CALCIO 2023 del 07/05/2026 (Reclamo della società POL. FORTITUDO A.D. in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 266 del 21/05/2026 del Comitato Regionale Puglia), a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 8 gare a carico del calciatore Antonicelli Alessandro.

Oggetto: C.U. n. 155/A del 05/02/2026 della F.I.G.C.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 266 del 21/05/2026 del Comitato Regionale Puglia;
- la Pol. Fortitudo A.D. ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo alle ore 13.46 del giorno 25/05/2026 e, in pari data, alle ore 16.44, il successivo reclamo;
- il Comunicato Ufficiale n. 155/A del 05/02/2026 della F.I.G.C., avente ad oggetto la "ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE [...]" testualmente recita: "il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti";

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 155/A del 05/02/2026 della F.I.G.C.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Il Relatore
Avv. Vito Francesco MANCINI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 26 Maggio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Armando SCARANO (Relatore), dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 26 Maggio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
PLAY OFF CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: A.S.D. ALIXIAS – A.S.D. VIRTUS COLLEPASSO del 17/05/2026 (Reclamo della società A.S.D. ALIXIAS in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce di cui al Comunicato Ufficiale n. 67 del 21/05/2026 della Delegazione Provinciale di Lecce, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 5 gare a carico dei calciatori Calò Claudio e Pisanello Antonio).

Oggetto: C.U. n. 156/A del 05/02/2026 della F.I.G.C.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 21/05/2026 della Delegazione Provinciale di Lecce;
- la A.S.D. ALIXIAS ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 22/05/2026, alle ore 13,56, con cui ha richiesto gli atti di gara;
- in pari data, alle ore 14,28, la segreteria della Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha trasmesso all'istante, gli atti richiesti;
- la A.S.D. Alixias ha poi trasmesso - a mezzo PEC - reclamo alle ore 17,41 dello stesso giorno;
- il Comunicato Ufficiale n. 156/A del 05/02/2026 della F.I.G.C., avente ad oggetto la "ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT [...]" testualmente recita: "il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione";

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 156/A del 05/02/2026 della F.I.G.C.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Il Relatore
Avv. Armando SCARANO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 26 Maggio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 26/05/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci